



## Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter      Commercialista – Revisore Contabile  
Rag. Poltronieri Davide      Commercialista  
Dott. Lanza Federica      Consulente del Lavoro

**AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

Circolare Studio N. 1 / 2012 del 14/01/2012

**Oggetto: il Decreto Monti, D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214**

Recentemente il Parlamento ha convertito in Legge il Decreto Monti, contenente “*disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”. Di seguito vengono analizzate le principali novità di natura fiscale.

### **RIDUZIONE DELLA SOGLIA PER UTILIZZO DEL CONTANTE**

È confermata, a decorrere **dal 06.12.2011**, la **riduzione del limite all’uso del contante e dei titoli al portatore** (pari a € 2.500,00 fino al 05.12.2011) in base alla quale:

- è possibile il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore soltanto per importi **inferiori a € 1.000,00**;
- sugli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo **pari o superiore a € 1.000,00** deve essere riportato il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a **€ 1.000,00** devono essere estinti o “riportati” ad importi **inferiori alla soglia, entro il 31.12.2011**.

### **AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)**

A decorrere **dall’anno 2011**, al fine di incentivare il finanziamento delle imprese mediante il ricorso al capitale proprio, è prevista una deduzione dal reddito d’impresa pari al “rendimento nozionale” del nuovo capitale proprio.

Tale rendimento è pari all’importo risultante dall’applicazione di un aliquota, individuata con apposito Decreto da emanare il 31.01 di ogni anno, **all’incremento del capitale proprio** rispetto a quello esistente alla data di chiusura dell’anno precedente.

Per il **triennio 2011-2013** l’aliquota prevista è pari al **3%**.



## Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter      Commercialista – Revisore Contabile  
Rag. Poltronieri Davide      Commercialista  
Dott. Lanza Federica      Consulente del Lavoro

Per “*capitale proprio di riferimento*” si intende il patrimonio netto al 31.12.2010 al netto dell’utile 2010. Ciò significa che l’utile dell’anno 2010 potrà essere considerato incremento del capitale proprio per l’anno 2011.

Al fine di determinare l’**incremento patrimoniale** devono essere considerati:

- i **conferimenti in denaro**, in base alla data di versamento;
- gli **utili accantonati a riserva**, a partire dall’esercizio in cui la riserva si è formata.

Per quanto concerne i **decrementi**, sono considerati tali:

- le **riduzioni del patrimonio netto**, con attribuzione dello stesso ai soci;
- gli **acquisti di partecipazioni** in società controllate;
- gli **acquisti di aziende** o rami di azienda.

L’agevolazione descritta è riconosciuta anche a **ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita semplice**, qualora questi soggetti siano in contabilità separata.

### TASSAZIONE PER AUTO DI LUSO, IMBARCAZIONI E AEROMOBILI

#### Autovetture

Per quanto riguarda le autovetture/autoveicoli, è stato integrato l’art. 23 del DL n. 98/2011 con la previsione che, a decorre **dal 2012**, il c.d. “**super bollo**” è dovuto per le autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone di potenza superiore **a 185 kW**, nella misura di **€ 20,00 per ciascun kW eccedente i 185 kW**. Si ricorda che, precedentemente, il “super bollo” era previsto pari a € 10 per ciascun kW ec cedente i 225 kW.

L’importo della tassa, che non è dovuta trascorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo, è ridotto al:

- 60% dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo;
- 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo;
- 15% dopo 15 anni dalla data do costruzione del veicolo.

#### Imbarcazioni

A decorrere **dall’01.05.2012** i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di leasing di **unità da diporto** che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono tenuti al pagamento della **tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso**, nelle misure di seguito indicate:

<b>Lunghezza scafo</b>	<b>Ammontare tassa</b>
Fino a 10 metri Non dovuta	Fino a 10 metri Non dovuta
da 10,01 a 12 metri € 5,00	da 10,01 a 12 metri € 5,00
da 12,01 a 14 metri € 8,00	da 12,01 a 14 metri € 8,00
da 14,01 a 17 metri € 10,00	da 14,01 a 17 metri € 10,00
da 17,01 a 24 metri € 30,00	da 17,01 a 24 metri € 30,00
da 24,01 a 34 metri € 90,00	da 24,01 a 34 metri € 90,00
da 34,01 a 44 metri € 207,00	da 34,01 a 44 metri € 207,00
da 44,01 a 54 metri € 372,00	da 44,01 a 54 metri € 372,00
da 54,01 a 64 metri € 521,00	da 54,01 a 64 metri € 521,00
superiore a 64 metri € 703,00	superiore a 64 metri € 703,00

Dott. Turrina Walter      Commercialista – Revisore Contabile  
Rag. Poltronieri Davide      Commercialista  
Dott. Lanza Federica      Consulente del Lavoro

Per i residenti nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, qualora posseggano imbarcazioni aventi uno scafo di lunghezza massima di 12 metri e utilizzate **come ordinari mezzi di locomozione**, l'importo così determinato è **ridotto del 50%**.

Anche alle **unità a vela con motore ausiliario**, di lunghezza fino a 12 metri, è applicata una **riduzione pari al 50%** dell'importo dovuto.

Sono escluse dalla tassazione le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri Enti pubblici, quelle obbligatorie di salvataggio, i battelli di servizio nonché quelle possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

Sono altresì escluse:

- le imbarcazioni nuove, munite di targa prova nella disponibilità del costruttore, manutentore o distributore;
- le imbarcazioni usate e ritirate dal costruttore, manutentore o distributore con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto di acquisto.

Il legislatore ha previsto che l'importo dovuto è ridotto secondo i seguenti criteri:

- 15% se l'imbarcazione è costruita da oltre cinque anni;
- 30% se l'imbarcazione è costruita da oltre dieci anni;
- 45% se l'imbarcazione è costruita da oltre quindici anni.

L'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento stabilirà le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo.

È importante conservare la **ricevuta di pagamento** di detta tassa, poiché se esibita all'Agenzia delle Dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, **permette di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione**.

In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è applicabile la sanzione dal 200% al 300% dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.

### **Aeromobili**

È **istituita un'imposta erariale** a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori in leasing di **aeromobili privati** di cui all'art. 744, Codice della navigazione, **immatricolati nel registro aeronautico nazionale**, nelle seguenti misure annuali:

<b>Peso massimo al decollo</b>	<b>Ammontare tassa al kg</b>	
	<b>VELIVOLI ELICOTTERI</b>	<b>VELIVOLI ELICOTTERI</b>
fino a 1.000 kg	€ 1,50	€ 1,50 x 2
fino a 2.000 kg	€ 2,45	€ 2,45 x 2
fino a 4.000 kg	€ 4,25	€ 4,25 x 2
fino a 6.000 kg	€ 5,75	€ 5,75 x 2
fino a 8.000 kg	€ 6,65	€ 7,10 x 2
fino a 10.000 kg	€ 7,55	€ 7,55 x 2
<b>ALIANTI, MOTOALIANTI, AUTOGIRI, AEROSTATI</b>		
€ 450		



## Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter      Commercialista – Revisore Contabile  
Rag. Poltronieri Davide      Commercialista  
Dott. Lanza Federica      Consulente del Lavoro

L'imposta è dovuta anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale nel caso in cui sostino nel territorio nazionale per più di 48 ore.

Tale imposta va **versata all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione** in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso.

Per i certificati in corso di validità alla data del 06.12.2011 e per quelli con rilascio o rinnovo nel periodo compreso tra detta data e il 31.01.2012, l'imposta va versata entro il **05.03.2012** (90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto).

Sono **esenti** dall'imposta gli aeromobili dello Stato e ad essi equiparati, di linea, del lavoro aereo, delle organizzazioni registrate, delle scuole di addestramento, dei centri di addestramento per le abilitazioni, degli Aero Club d'Italia e locali, dell'Associazione nazionale paracadutisti nonché gli apparecchi immatricolati dai costruttori in attesa di vendita e quelli destinati all'elisoccorso.

Le modalità di versamento saranno definite dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

### AUMENTO ALIQUOTE IVA

È stato disposto l'**aumento dell'aliquota IVA**:

- dal **10% al 12%** e dal **21% al 23%** a decorrere **dall'01.10.2012** e fino al 31.12.2013;
- dal **12% al 12,50%** e dal **23% al 23,50%** a decorrere **dall'01.01.2014**.

Tale incremento è **certo per il 2012**. Per il 2013 e il 2014 è previsto che l'aumento delle aliquote IVA non sarà applicato qualora entro il predetto termine sia adottata la Riforma fiscale (prevista dall'art. 40 c.1-ter del D.L. 98/2011) finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti *"tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2014"*.

### DETRAZIONI 36% E 55%

A decorrere **dall'01.01.2012**, è disposto il **riconoscimento "a regime"** (ovvero inserito nel T.U.I.R.) **della detrazione IRPEF del 36%** delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio con la sostanziale conferma dell'attuale assetto normativo.

La detrazione spetta:

- per una **spesa massima complessiva di € 48.000,00**, considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in caso di lavori che proseguono per più annualità;
- per le sole **unità immobiliari residenziali** (di qualsiasi categoria catastale) e **relative pertinenze**. In caso di uso promiscuo la detrazione va ridotta del 50%;
- in **10 quote annuali di pari importo** a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;
- per gli interventi di:
  - manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione (sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni);
  - realizzazione di box/posto auto pertinenziale;



## Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter      Commercialista – Revisore Contabile  
Rag. Poltronieri Davide      Commercialista  
Dott. Lanza Federica      Consulente del Lavoro

- restauro/risanamento/ristrutturazione su interi fabbricati eseguiti da imprese edili o cooperative edilizie per la successiva rivendita/assegnazione entro 6 mesi dalla fine dei lavori;
- ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi;
- eliminazione di barriere architettoniche ed interventi per favorire la mobilità di soggetti disabili;
- prevenzione di atti illeciti da parte di terzi e infortuni domestici;
- cablatura degli edifici, contenimento dell'inquinamento acustico, bonifica dell'amianto;
- misure antisismiche, di messa a norma degli edifici e di risparmio energetico.

In relazione agli **interventi di risparmio energetico** è previsto che **“le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia ... possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”**.

Inoltre, è stato disposto che:

- la **detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico** è applicabile anche per le spese sostenute fino al **31.12.2012**;
- per le spese relative alle opere per il conseguimento di risparmio energetico a decorrere **dall'01.01.2013** è applicabile la detrazione del 36%.

Il nuovo art. 16-bis dispone, altresì, che la detrazione IRPEF del 36%:

- è **cumulabile** con le agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico-artistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, ridotte nella misura del 50%;
- in caso di cessione dell'immobile, è **trasferita all'acquirente** (per la parte non ancora fruita), **salvo diverso accordo tra le parti**;
- in caso di decesso dell'avente diritto, è **trasferita esclusivamente e interamente all'erede** qualora questo conservi la **detenzione materiale e diretta del bene**.

### DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO

A decorrere **dal 2012**, è possibile dedurre dal reddito d'impresa l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni di legge.

Tale **deduzione**:

– spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:

- le **società di capitali** e gli **enti commerciali**;
- le **società di persone** e le **imprese individuali**;
- gli **esercenti arti e professioni**, in forma individuale e associata;
- le **banche, società finanziarie** e le **imprese di assicurazione**;

– va effettuata in base all'art. 99 del TUIR, ossia secondo il **principio di cassa** (imposta pagata). In seguito a tale novità, la deduzione introdotta dall'art. 6 D.L. 185/2008, prevista nella misura del 10%, è limitata alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.



## Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter      Commercialista – Revisore Contabile  
Rag. Poltronieri Davide      Commercialista  
Dott. Lanza Federica      Consulente del Lavoro

### DEDUZIONE IRAP PER DONNE E GIOVANI

Dal **2012**, la **deduzione IRAP** per ciascun **dipendente a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97, è aumentata:

- da € 4.600,00 a **€ 10.600,00** se il dipendente è **di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni**;
- da € 9.200,00 a **€ 15.200,00** se il dipendente è **di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni** ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

### STUDI DI SETTORE

Con riferimento alle dichiarazioni relative **al 2011 e annualità successive**, a favore dei **contribuenti soggetti agli studi di settore** che:

- assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando **fedelmente** tutti i dati previsti;
- risultano **congrui**, anche a seguito di adeguamento;
- risultano **coerenti** agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore;

sono riconosciuti i seguenti **benefici**:

- preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- **riduzione di 1 anno** dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- determinazione sintetica del reddito solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

I **contribuenti soggetti agli studi di settore** che:

- non soddisfano le 3 condizioni sopra indicate saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza;
- risultano non congrui e sono privi di un c/c dedicato all'attività professionale/d'impresa saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui all'art. 32, comma 1, nn. 6-bis e 7, DPR n. 600/73, e all'art. 51, comma 2, nn. 6-bis e 7, DPR n. 633/72.

Per le **attività di accertamento relative alle annualità antecedenti al 2011** continuano a trovare applicazione gli artt. 10, comma 4-bis e 10-ter, Legge n. 146/98 (premio di congruità).

### EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE

Per favorire l'emersione di base imponibile, il Decreto in esame ha previsto le seguenti disposizioni:

- l'irrogazione di **sanzioni penali** nel caso di uso di "**atto falso**" e, nei casi più gravi, l'**interdizione temporanea** dai pubblici uffici o dalla professione, nel caso in cui il contribuente **esibisca/trasmetta atti o documenti falsi** (in tutto o in parte) ovvero **fornisca dati e notizie non veritieri a seguito delle richieste fatte dall'Ufficio** ai sensi degli artt. 32 e 33, DPR n. 600/73 e degli artt. 51 e 52, DPR n. 633/72. Tale disposizione è applicabile se il





## Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter      *Commercialista – Revisore Contabile*  
Rag. Poltronieri Davide      *Commercialista*  
Dott. Lanza Federica      *Consulente del Lavoro*

comportamento tenuto comporta l'insorgenza di fattispecie penalmente rilevanti (ad esempio dichiarazioni false, infedeli o fraudolente con uso di fatture false per operazioni inesistenti oppure occultamento o distruzione di documenti contabili, etc.).

• **obbligo** per gli operatori finanziari (banche, Poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento, ecc.), a decorrere **dall'01.01.2012**, di **comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria** le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'art. 7, comma 6, DPR n. 605/73 (ad esempio, conto corrente).

Le informazioni così raccolte **potranno essere utilizzate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio** di evasione da sottoporre a controllo.

Con un apposito provvedimento, l'Agenzia delle Entrate fisserà le modalità di comunicazione e l'eventuale estensione dell'obbligo di comunicazione ad ulteriori dati utili ai fini dei controlli fiscali;

• comunicazione da parte dell'INPS all'Agenzia delle Entrate e alla GdF dei **dati relativi ai contribuenti beneficiari di prestazioni socio assistenziali** affinché gli stessi siano oggetto di verifica circa la fedeltà dei redditi dichiarati;

• riformulazione dell'art. 7, DL n. 70/2011 a seguito della quale è disposto che i **controlli amministrativi in forma di accesso** devono essere **programmati e coordinati** tra i diversi Uffici competenti al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Rispetto alla formulazione precedente, viene quindi meno la previsione che detti accessi devono essere unificati, al massimo con cadenza semestrale e di durata non superiore a 15 giorni;

• **partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo non più subordinata alla presenza dei "consigli tributari"**. Sono conseguentemente abrogate le norme che ne prevedevano l'istituzione.

### DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO

È stato previsto, in caso di comprovato peggioramento delle condizioni finanziarie e qualora il peggioramento sia soltanto temporaneo, che la dilazione di pagamento (concessa ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/73) può essere prorogata una volta soltanto e per massimo 72 mesi. Ciò è possibile a condizione che non sia intervenuta la decadenza.

È possibile richiedere il pagamento mediante rate variabili di importo crescente di anno in anno.

### RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI

In merito alla disciplina della rateazione delle somme dovute in conseguenza di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni (avvisi bonari), è stato soppresso il precedente obbligo di prestare idonea garanzia, qualora l'importo delle rate successive alla prima fosse di importo superiore a € 50.000,00.

Di conseguenza, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato mediante un numero massimo di 6 rate trimestrali oppure, se la somma dovuta è superiore a € 5.000,00, mediante un numero massimo di 20 rate trimestrali, senza prestare alcuna garanzia.



## Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter      Commercialista – Revisore Contabile  
Rag. Poltronieri Davide      Commercialista  
Dott. Lanza Federica      Consulente del Lavoro

### TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI

Dall'**01.01.2013** è prevista l'istituzione, da parte di tutti i Comuni, di un **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi** relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolta in regime di privativa e alla gestione dei servizi indivisibili.

Tale tributo sarà dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e dovrà essere versato al Comune in cui insiste l'immobile/area assoggettato al tributo.

La tariffa relativa alla gestione dei rifiuti sarà commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di criteri da determinare con un apposito Regolamento da emanare entro il 31.10.2012.

I Comuni potranno prevedere riduzioni, nella misura massima del 30%, al ricorrere di particolari casistiche (ad esempio: immobili con un unico abitante, ad uso stagionale o discontinuo). A detta tariffa per la gestione dei rifiuti sarà applicata una **maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadro** per la copertura dei costi sostenuti dal Comune **per i servizi indivisibili**. I Comuni potranno prevedere l'aumento di tale maggiorazione fino a € 0,40, anche in ragione della tipologia dell'immobile e della zona nella quale lo stesso è ubicato.

### IMPOSTA DI BOLLO SULLE COMUNICAZIONI DEI PRODOTTI FINANZIARI

A decorrere dall'**01.01.2012**, l'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto bancari e postali e sui rendiconti di libretti di risparmio, anche postali, è pari a:

- € 34,20 per i clienti persone fisiche;
- € 100,00 per i clienti diversi dalle persone fisiche.

Sono esclusi dall'imposta di bollo, le persone fisiche che hanno un valore medio di giacenza annua non superiore a € 5.000,00.

Inoltre, è disposto che, sempre a decorrere dall'01.01.2012, **“le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso”** sono assoggettate all'imposta di bollo nella seguente misura:

- **0,1%** annuo per il **2012**;
- **0,15%** a decorrere dal **2013**.

Tuttavia, le **somme dovute entro il 30.11.2012 saranno ridotte del 50%**.

È inoltre previsto che:

- l'estratto conto si considera **in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno nonché alla chiusura del rapporto**, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio.
- Se le comunicazioni sono **inviolate periodicamente** nel corso dell'anno, l'imposta di bollo va **rapportata al periodo** rendicontato;
- per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, l'imposta è dovuta nella **misura minima di € 34,20** e nella misura **massima di € 1.200,00**.





## Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter      Commercialista – Revisore Contabile  
Rag. Poltronieri Davide      Commercialista  
Dott. Lanza Federica      Consulente del Lavoro

### IMPOSTA DI BOLLO “SPECIALE” ATTIVITÀ SCUDATE

Le **attività che sono state oggetto di emersione** in seguito all'applicazione dello “scudo fiscale”, vengono assoggettate ad un'**imposta di bollo “speciale” annuale del 0.4%**.

Per il 2012 e per il 2013 l'imposta in esame è pari al 1% e all'1,35%. L'imposta dovuta va determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo ordinaria, precedentemente descritta.

L'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento stabilirà le relative disposizioni di attuazione.

### “PATRIMONIALE” SU IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERI

Il decreto in esame ha introdotto un'**imposta sul valore degli immobili situati all'estero** e a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti.

Tale imposta è:

- a carico del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'immobile;
- è dovuta in misura proporzionale alla quota e al periodo di possesso (il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero);
- è prevista nella misura dello 0,76% del valore degli immobili.

Il valore dell'immobile è pari al costo risultante dal contratto di acquisto o in mancanza dal valore di mercato dello stesso.

Dall'imposta che ne deriva è deducibile, fino a concorrenza, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato in cui l'immobile è situato. Inoltre, è stata prevista una nuova **imposta sul valore delle partecipazioni detenute all'estero dalle persone fisiche residenti**.

Tale imposta, calcolata in proporzione alla quota e al periodo di detenzione, è pari allo 0,1% per il biennio 2011-2012 e pari allo 0,15% dal 2013 del valore delle attività finanziarie. Dall'imposta che ne deriva è deducibile, fino a concorrenza, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato in cui le stesse sono detenute.

### AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

L'art. 23, comma 12, DL n. 98/2011 aveva previsto la possibilità di **riallineare i valori civili e fiscali**, mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva del 16%**, dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali a seguito di un'**operazione straordinaria** effettuata nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2010 e nei precedenti. Adesso, il Decreto Monti **ha esteso tale possibilità anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2011**.

In tal caso:

- il versamento dell'**imposta sostitutiva** va effettuato in **3 rate di pari importo**:  
– la **prima** entro il termine di versamento del **saldo** dell'imposta sui redditi dovuta **per il 2012**;



## **Studio Commercialisti Associati**

Dott. Turrina Walter      *Commercialista – Revisore Contabile*  
Rag. Poltronieri Davide      *Commercialista*  
Dott. Lanza Federica      *Consulente del Lavoro*

– la **seconda** e la **terza**, rispettivamente, entro il termine per il versamento della **prima** e della **seconda o unica rata di acconto** delle imposte sui redditi dovute **per il 2014**;  
• il riallineamento ha **effetto dal** periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

### **AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS ARTIGIANI E COMMERCianti**

A decorrere **dall'01.01.2012** le **aliquote contributive** degli artigiani e commercianti iscritti alla **Gestione IVS** sono **incrementate dello 1,3% nel 2012 e dello 0,45% annuale successivamente, fino a raggiungere la misura del 24%**.

### **TASSAZIONE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO**

È stato previsto che la quota di **indennità di fine rapporto**, sia in denaro che in natura, di importo complessivamente **eccedente € 1.000.000,00**, il cui diritto è sorto **dall'01.01.2011**, non potrà beneficiare della **tassazione separata**.

Il medesimo trattamento va applicato a tutti i compensi e indennità **a qualsiasi titolo percepiti** (quindi a prescindere dall'importo) **dagli amministratori delle società di capitali**.

### **CONTRIBUTO PEREQUAZIONE PENSIONI ELEVATE**

La "Manovra correttiva" aveva previsto l'assoggettamento dei trattamenti pensionistici corrisposti da Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie ad un "contributo di perequazione" del **5%** per gli importi superiori a **€ 90.000,00** e del **10%** per gli importi superiori a **€ 150.000,00**.

Il Decreto Monti ha invece previsto che nel caso in cui l'importo superi **€ 200.000,00** il contributo da versare è del **15%**.

### **CONDONO 2002 E PROROGA TERMINI DI ACCERTAMENTO**

È prorogato al 31.12.2013 il termine di accertamento ai fini IVA pendente al 31.12.2011 per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla Legge n. 289/2002 e hanno omesso il pagamento delle somme dovute a tale titolo e iscritte a ruolo.

Inoltre, per i soggetti che hanno aderito al condono i termini per l'accertamento ai fini IVA pendenti al 31/12/2011 sono prorogati di un anno.

lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Cordiali saluti.

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE